



TRIBUNALE DI CUNEO

Ufficio di Presidenza

Cuneo, 16.03.2020

Oggetto: prime disposizioni organizzative in esecuzione del DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11. Settore interdizioni, inabilitazioni, tutele ed Ads.

Il Presidente,

visto l'art. 2, co. II, lett. g) del del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, che dispone il rinvio d'ufficio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali;

considerato che, tra le eccezioni al rinvio d'ufficio, vi sono le udienze nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione, ma nei soli casi in cui venga dedotta una motivata situazione di indifferibilità, incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori;

considerato, inoltre, che per espressa previsione normativa la corretta tenuta dell'udienza è subordinata anche alla compatibilità dell'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando con le sue condizioni di **età e salute**;

ritenuto che il rinvio d'ufficio nel periodo considerato comporti, evidentemente, anche la mancata fissazione di nuove udienze;

rilevato che per assicurare le finalità di cui al comma 1 dell'art. 2¹, i capi degli uffici giudiziari possono prevedere lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice,

ritenuto che tale ultima previsione possa applicarsi alle udienze di precisazione delle conclusioni, dovendosi considerare il PM alla stregua del

¹ adozione delle misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

difensore ricorrente ed essendo tale organo dotato di collegamento a *console*²;

rilevato che il Procuratore della Repubblica di Cuneo, interpellato in merito, ha concordato con tale interpretazione ed ha prestato il proprio assenso allo svolgimento delle predette tipologie di udienza mediante esclusivo scambio di memorie, atti o conclusioni tramite *console*;

p.q.m.

con riferimento al **periodo EMERGENZIALE** (tale deve essere considerato quello fino al 22 marzo 2020 o alla diversa data risultante da successivi atti di proroga, di origine normativa od organizzativa), così dispone:

- a) sono sospesi tutti gli incombeni dei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di **tutela**, di **amministrazione di sostegno**, di **interdizione** e di **inabilitazione** che prevedano la partecipazione fisica delle parti o dei loro difensori o di altri soggetti estranei all'amministrazione della giustizia (cioè diversi da magistrati o dal personale amministrativo);
- b) non è consentita la fissazione di nuove udienze;
- c) le udienze già fissate sono rinviate d'ufficio – con provvedimento del giudice relatore/assegnatario del fascicolo – a data successiva al periodo considerato;

possono essere eccezionalmente trattati i predetti procedimenti se viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità, incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori. Qualora si tratti di esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo o dell'inabilitando, la trattazione, anche nel suddetto caso di urgenza, è possibile solo se l'esame stesso è compatibile con le sue condizioni di età e salute³.

La parte può dedurre l'indifferibilità sia nell'atto introduttivo, sia con apposito atto, nel corso del procedimento. Nell'ipotesi di rinvio d'ufficio dell'udienza, le parti potranno chiedere, con specifica istanza, l'anticipazione dell'udienza stessa. Di quest'ultima facoltà, le parti saranno avvisate con il provvedimento di rinvio.

Le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti o dal PM (quando è abilitato all'uso di *console*) sono tenute "virtualmente" mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In tal caso, il giudice provvede con successiva adozione fuori udienza del provvedimento. Ad esempio, in caso di udienza di precisazione delle conclusioni, le parti potranno depositare le proprie precisazioni entro l'orario dell'udienza e il giudice, decorsi i termini di legge per le memorie conclusionali⁴ (60 giorni nel caso di una sola parte

² Già nella prassi il P.M. non partecipa a tali udienze e deposita le proprie conclusioni in telematico per atto scritto

³ Non possono essere condotti gli esami dei soggetti indicati in caso di patologie in atto o di età avanzata, tali da comportare un aggravamento del rischio per la loro salute in caso di contagio da coronavirus.

⁴ Salvo rinuncia da parte di tutte le parti costituite

costituita; 60+20 nel caso di più parti costituite), alla loro scadenza porterà la causa in decisione davanti al collegio.

Si comunichi ai magistrati, anche onorari, del tribunale, al sig. Presidente della Corte d'appello di Torino, al sig. Procuratore della Repubblica in sede, al Consiglio dell'ordine degli Avvocati, alla settima commissione del CSM.

Il Presidente del tribunale

Paolo Giovanni Demarchi Allengo